



**PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO**

**PER LA CONCESSIONE DEI PRESTITI AGEVOLATI DA  
ACCORDARE DA PARTE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO ALLE  
PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELL'INDUSTRIA, DEL  
COMMERCIO, DEI SERVIZI E A QUELLE ARTIGIANALI  
OPERANTI NEL TERRITORIO PROVINCIALE**

**Approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 12 del 9 marzo 2000.**

## **Regolamento per la concessione dei prestiti agevolati alle piccole e medie Imprese**

### **Articolo 1**

La Provincia Regionale di Siracusa, per sostenere lo sviluppo economico del territorio e limitare le conseguenze negative del più elevato costo del denaro rispetto al resto del Paese, concede alle piccole e medie imprese dell'industria, del commercio, dei servizi e a quelle artigianali, che abbiano i requisiti previsti dal presente Regolamento, contributi in conto interessi sul credito di esercizio.

A questo scopo la Provincia Regionale di Siracusa stipulerà una convenzione con le Banche del territorio e con i Consorzi di garanzia collettiva Fidi promossi dalle organizzazioni operanti nella Provincia, che accetteranno le clausole previste negli articoli che seguono.

L'elenco delle banche, che hanno accettato di sottoscrivere la convenzione, sarà reso di dominio pubblico, attraverso gli usuali canali di comunicazione.

### **Articolo 2**

La banca dovrà impegnarsi ad esaminare tutte le domande di finanziamento entro quindi giorni della presentazione delle domande stesse, debitamente corredate, così come disposto dal successivo articolo 3.

Il prestito sarà concesso al tasso prime rate Abi. Il suo ammontare non potrà superare un terzo del volume d'affari, dichiarato ai fini I.V.A. nell'anno precedente.

In ogni caso il credito non potrà essere inferiore a 15.000.000 di lire e superiore a 100.000.000 di lire.

### **Articolo 3**

La domanda di prestito va corredata dai seguenti documenti in carta libera, a meno che la legge non disponga diversamente:

- 1) certificato di iscrizione all'Albo delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Siracusa;
- 2) Copia della dichiarazione annuale I.V.A. relativo nell'anno precedente;
- 3) Copia dell'ultima dichiarazione dei redditi delle persone fisiche presentata all'ufficio fiscale competente o copia dell'ultimo Bilancio depositato per le Società;
- 4) Copia atto costitutivo e statuto ( solo per le Società );

*Si prescindereà dal documento di cui al n. 2 e/o n. 3, qualora l'artigianato e le P.M.I. abbiano iniziato l'attività nell'anno e non abbiano in conseguenza presentato dichiarazione I.V.A. per l'anno precedente, e/o non fossero tenute alla presentazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche all'Ufficio fiscale. In tali casi la domanda dovrà essere corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà rilasciata dall'artigianato e dalle P.M.I. sulla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1) e 2). La Banca non potrà richiedere ulteriore documentazione, oltre a quelle sopra specificata. Per gli artigiani e le P.M.I. che abbiano iniziato l'attività nell'anno si prescinde ai fini della concessione del prestito, anche dell'accertamento del limite e massimo del volume d'affari.*

- 5) Certificato della Cancelleria del Tribunale dal quale risulta che a carico della Società non vi sono in corso procedure fallimentari, né di concordato preventivo.

La Banca escluderà da ulteriore prestito i soggetti che ne abbiano già in corso un altro di cui alla presente convenzione.

#### **Articolo 4**

Le domande di prestito potranno essere presentate alla Banca o direttamente o tramite associazione di categoria.

Nel concedere i prestiti la Banca osserverà l'ordine cronologico di presentazione delle domande, debitamente documentato.

#### **Articolo 5**

In casi particolari, e comunque a suo insindacabile giudizio, la Banca avrà facoltà di non concedere il prestito, qualora sulla scorta delle conoscenze proprie del sistema bancario il richiedente dello stesso dovesse risultare inaffidabile. Non potrà comunque essere ostativo all'erogazione del prestito il solo fatto che il richiedente abbia subito protesti, ove lo stesso dimostri di aver proceduto successivamente al pagamento del debito.

#### **Articolo 6**

La Provincia, si impegnerà a corrispondere alla Banca, sulla base delle scadenze periodiche previste dai singoli contratti di finanziamento, una somma pari a 2,50

punti percentuali ( **2,59%**) di interesse. Il pagamento avverrà entro otto giorni dalla data di ricevimento della richiesta e del relativo rendiconto.

### **Articolo 7**

Per l'assolvimento delle obbligazioni di cui all'articolo 6, la Provincia Regionale di Siracusa prevederà, nel Bilancio annuale, un apposito stanziamento.

### **Articolo 8**

La Provincia resta esclusa da qualsiasi obbligazione di ristoro alla Banca per la mancata restituzione del capitale o per il pagamento di quella parte di interessi che è a carico del titolare del prestito. Per il recupero di tali somme la Banca si avvarrà delle usuali procedure previste dalla legge.

### **Articolo 9**

La Banca è tenuta a fornire con cadenza mensile, alla Provincia le informazioni relative a :

- numero delle domande presentate per Comune di residenza, nonché suddivise tra piccola e media impresa dell'industria, del commercio, dei servizi e quelle artigianali, con possibilità e senza possibilità di garanzie reali;
- numero dei prestiti concessi con indicazione dei beneficiari, negli importi e delle decorrenze;
- elenco delle piccole e medie imprese dell'industria, del commercio, dei servizi e quelle artigianali cui la Banca ha concesso il prestito quali artigianali e P.M.I. con o senza possibilità di garanzie.

### **Articolo 10**

La convenzione fra la Provincia Regionale di Siracusa e le Banche ha durata di un anno ed è automaticamente rinnovata se entro il mese di Settembre di ogni anno uno dei contraenti non comunica per iscritto l'intenzione di recedere.

Resta naturalmente ferma, anche oltre la scadenza del termine di cui al precedente comma, la disciplina dei rapporti instaurati fra Provincia e Banca in conseguenza della convenzione.

## **Articolo 11**

Qualsiasi violazione alle clausole della convenzione da parte della Banca sarà contestata alla stessa dal Presidente della Provincia per iscritto.

*Qualora la violazione dovesse ripetersi per più di una volta l'Amministrazione Provinciale previa contestazione è facultata a rescindere il contratto.*

## **Articolo 12**

Per la risoluzione di ogni controversia nascente in esecuzione della convenzione stipulata, le parti si impegnano a ricorrere ad un collegio arbitrale composto da tre membri, di cui uno designato da una parte ed uno dell'altra ed il terzo, in funzione di presidente, designato di comune accordo o in difetto dal Presidente del Tribunale di Siracusa. Il Collegio è chiamato a giudicare secondo il diritto ed in maniera rituale.